

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05413/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5413 del 2020, proposto da

Codacons (Coordinamento delle Associazioni a Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), Articolo 32-97 Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Cncu, Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori, Società Italiana Tossicodipendenze (Sitd), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, And - Azzardo e Nuove Dipendenze, Associazione per Lo Studio del Gioco D'Azzardo e

dei Comportamenti A Rischio (Alea, Federazione Italiana Comunità Terapeutiche (Fict), Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo di Legittimità Su Atti del Governo, Adiconsum, Adusbef, Altroconsumo, Ass. di Difesa e Orientamento Consumatori - Adoc, Associazione Consumatori Utenti - Acu, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori e Utenti - Ctcu, Cittadinanzattiva, Codici - Centro per i Diritti del Cittadino, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con - Unione per la Difesa dei Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Coordinamento Nazionale Comunità Terapeutiche (Cnca),, non costituiti in giudizio;

Sitd Società Italiana Tossicodipendenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.N.D. -Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Sara De Micco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Decreto del 2 dicembre 2019 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, a firma del Direttore Generale Dott. Claudio D'Amario, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con il quale il predetto Ministero ha decretato la nuova composizione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave:

1) nella parte in cui, tra le associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, degli esperti in materia e operanti nel settore, non risultano inclusi i rappresentanti delle Associazioni CODACONS e ART.32-97;

2) nella parte in cui l'Osservatorio risulta composto dai seguenti componenti effettivi e supplenti: per la SITD (Società Italiana Tossicodipendenza), odierna contro interessata, Onofrio Casciani e supplente Gabriele Zanardi, in quanto

associazione in conflitto di interessi;

3) nonché nella parte in cui l'Osservatorio risulta composto dai seguenti componenti effettivi e supplenti: per il Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori CNCU, Gabriele Melluso e supplente Denis Nesci, in forza di una delega non prevista dalla legge e quindi illegittima;

degli atti presupposti tra i quali:

- il decreto interministeriale del 12 agosto 2019, registrato presso la corte dei Conti in data 23 settembre 2019, non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, emesso di concerto dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di ricostituzione dell'Osservatorio di cui all'art. 7 comma 10 DL 158 del 2012, così come modificato art. 1 comma 133 della legge 23 dicembre 2014 n. 190:

1) nella parte in cui non risultano incluse, tra le associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, esperti in materia e operanti nel settore, le Associazioni CODACONS e ART. 32-97, per la designazione di un proprio rappresentante in seno al predetto;

2) nella parte in cui risulta inclusa, fra le Associazioni ivi indicate per la designazione di un proprio rappresentante, la SITD (Società Italiana Tossicodipendenza) odierna controinteressata;

3) nonché nella parte in cui risulta delegato il CNCU, Consiglio Nazionale degli Utenti e dei Consumatori, in forza di una delega non prevista dalla legge e quindi illegittima, per la nomina di un componente scelto tra le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presenti nell'elenco di cui all'art. 136 del D.lgs. n. 206/2005 operanti nel settore del gioco d'azzardo; delega in esercizio della quale poi il CNCU e le Associazioni tutte facenti parte del CNCU hanno proceduto alla designazione di un componente;

- di tutti provvedimenti presupposti di data ed estremi ignoti con i quali i predetti Dicasteri hanno stabilito che la predetta Associazione SITD debba partecipare ai lavori dell'Osservatorio attraverso la nomina di un proprio rappresentante e al contempo hanno ritenuto, di contro, di escludere CODACONS e ART.32-97,

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se ignoto e/o sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Sitd Società Italiana Tossicodipendenza e di A.N.D. -Ets;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell'Osservatorio così come stabilito dalla sentenza n. 7057/2021 del Consiglio di Stato.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro

generale del ricorso;

- 2) il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti sopra indicati;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i ricorrenti dovranno inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 10 giorni dal suddetto invio da parte dei ricorrenti, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, le ricorrenti dovranno depositarlo in giudizio.

Considerato che la parte ricorrente, in sede di trattazione orale del ricorso, ha insistito ai fini della decisione dell'istanza cautelare nelle more dell'integrazione del contraddittorio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a., *“2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice*

ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.”;

Considerato che, nella comparazione tra gli interessi contrapposti, prevale quello pubblico alla prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) respinge in via interinale la richiesta misura cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa la camera di consiglio del 24 maggio 2022 per la decisione definitiva sull'istanza cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO